

**COMUNICAZIONE DEI COMPENSI DEI MEDICI RISCOSSI  
DALLE STRUTTURE PRIVATE, AMBULATORI E STUDI  
MEDICI IN GENERALE**

Gent. Dottori e gent.me Dottoresse,  
con la presente circolare, desideriamo ricordare e riepilogare la normativa che disciplina gli obblighi di gestione e comunicazione (a carico delle "strutture sanitarie private") dei compensi riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, entrata in vigore nel 2007 e ad oggi ancora efficace.

⇒ **"RISCOSSIONE ACCENTRATA" E COMUNICAZIONE EX LEGGE 296/2006 E CIRCOLARE  
AGENZIA ENTRATE N. 13 DEL 15 MARZO 2007**

La norma oggetto di questa circolare obbliga le "**strutture sanitarie private**" in questione a due adempimenti: la "**riscossione accentrata**" dei compensi spettanti ai professionisti che operano al suo interno e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di questi importi per ogni professionista. Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge 296/2006, le cui prime indicazioni operative sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate tramite la circolare 13 del 15 marzo 2007, mentre il modello ufficiale di comunicazione dei dati è stato approvato con provvedimento del 13 dicembre 2007. La normativa e i relativi obblighi sono rimasti invariati.

⇒ **COSA SI INTENDE PER STRUTTURA SANITARIA PRIVATA**

L'articolo 2 della citata circolare 13, nell'ottica di "favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti", definisce in modo molto ampio la nozione di struttura sanitaria privata, volendo ricomprendere quindi tutte **le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.**

Per "struttura aziendale" deve intendersi l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio dell'attività medica e paramedica. Per attività medica e paramedica s'intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza.

⇒ **COSA SI INTENDE PER RISCOSSIONE ACCENTRATA E RELATIVI ADEMPIMENTI**

L'articolo 4 della circolare 13 definisce il sistema di riscossione accentrata in nome e per conto del professionista, che deve avvenire secondo questa procedura:

1. Il professionista che esegue la prestazione emettere fattura nei confronti del paziente;
2. **Il pagamento del corrispettivo della prestazione professionale**, sia esso in contanti, tramite assegno o altro mezzo di pagamento, **deve essere eseguito "nelle mani" della struttura sanitaria che agisce in nome e per conto del professionista** provvedendo, a seconda dei casi, al rilascio (scontrino della carta di credito/bancomat) o al ritiro del documento comprovante il pagamento (ricevuta di bonifico bancario, assegno di conto corrente, ecc.);
3. La stessa struttura sanitaria, all'atto del pagamento del compenso, rilascia al paziente apposita quietanza attestante l'avvenuto pagamento del compenso incassato o gestito in nome e per conto del professionista, mediante annotazione in calce alla fattura emessa dal professionista, che specifichi le modalità e, per i pagamenti diversi dal contante, gli estremi identificativi del mezzo di pagamento (assegno, bonifico, bancomat, carta di credito);
4. **Gli importi riscossi** (in contanti) ovvero i documenti ritirati o emessi (per pagamenti alternativi al contante) **devono essere rispettivamente riversati o consegnati**, da parte della struttura al professionista interessato;
5. **La struttura sanitaria** (l'art. 5 della citata circolare) **deve provvedere alla registrazione "nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro" del compenso incassato o**

**gestito per conto del professionista.** L'obbligo di registrazione può essere assolto mediante annotazione separata nelle scritture contabili che il soggetto gestore della struttura è obbligato a tenere in relazione alla propria attività oppure mediante annotazione in un registro appositamente istituito (vedi registri disponibili presso negozi di cancelleria specializzata, es. Buffetti) oppure mediante apposito tabulato. Nei registri appena richiamati, la struttura sanitaria avrà cura di annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione:

- data del pagamento ed estremi della fattura emessa dal professionista;
  - generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso;
  - ammontare del corrispettivo riscosso;
  - modalità di pagamento (contante; tipo ed estremi del documento emesso/ricevuto per pagamenti alternativi al contante).
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere trasmesso telematicamente l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun professionista, anche tramite l'assistenza di un intermediario abilitato** (commercialista, consulente del lavoro, ecc.)

⇒ **SANZIONI**

In caso di violazione degli obblighi di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e di registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie ovvero in apposito registro, la struttura sanitaria è assoggettata alla **sanzione amministrativa da 1.033 euro a 7.747 euro** prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con riguardo agli obblighi relativi alla contabilità.

Nell'ipotesi di omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri è applicabile la **sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro** prevista dall'articolo 11, comma 1, lett. a), del citato decreto, per la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

⇒ **ESCLUSIONI**

Non devono essere riscossi, quindi, né i compensi per le prestazioni rese dal professionista nell'ambito di un rapporto in cui la struttura sanitaria stessa è quella che fattura direttamente al cliente, né i compensi per le prestazioni effettuate in regime di intramoenia.

***Distinti Saluti***